COMUNE

DI

Cantello

capitolato polizza di assicurazione

Danni Accidentali ai Veicoli

LOTTO 3

Polizza di Assicurazione
Danni Accidentali ai Veicoli

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

INDICE

- **Riepilogo delle informazioni principali contenute nel capitolato polizza**
- **Definizioni**
- **Norme che regolano l'assicurazione in generale**
 - ART.1 PROVA DEL CONTRATTO
 - ART.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE, ESONERO DICHIARAZIONI
 - ART.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
 - ART.4 COMPUTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
 - ART.5 DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE
 - ART.6 FACOLTÀ DI RECESSO
 - ART.7 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
 - ART.8 COASSICURAZIONE E DELEGA
 - ART.9 GESTIONE DEL CONTRATTO
 - ART.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
 - ART.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
 - ART.12 ESTENSIONE TERRITORIALE
 - ART.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
 - ART.14 DIRITTO DI SURROGAZIONE
 - ART.15 FORO COMPETENTE
 - ART.16 ONERI FISCALI
- **Norme che regolano l'assicurazione dei danni accidentali ai veicoli**
 - ART.17 DESCRIZIONE DEL RISCHIO
 - ART.18 RISCHI ASSICURATI
 - ART.19 DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
 - ART.20 ESTENSIONI DELLA GARANZIA
 - ART.21 ESCLUSIONI
- **Norme che regolano la gestione dei sinistri e limiti di indennizzo**
 - ART.22 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
 - ART.23 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
 - ART.24 MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO
 - ART.25 MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
 - ART.26 GARANZIA FURTO – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Riepilogo delle informazioni principali contenute nel capitolato polizza

01. BENI ASSICURATI

I beni assicurati sono i veicoli a motore utilizzati per attività connesse alla carica ricoperta, per missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione da parte dell'Amministrazione all'uso del proprio veicolo.
Sono esclusi i veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione stessa.

02. RISCHI E SOMME ASSICURATE

Oggetto dell'assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente punto 1 che si verifichino, in occasione del loro uso per l'effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, in conseguenza di:

RISCHI ASSICURATI	SOMMA ASSICURATA	FORMA
incendio, scoppio, esplosione	15.000,00	Primo rischio assoluto
furto totale, furto parziale, rapina,		Primo rischio assoluto
eventi socio-politici ;tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo	15.000,00	Primo rischio assoluto
eventi atmosferici; inondazioni, allagamento, uragani, bufera, tempesta, turbine di vento, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine, caduta di oggetti, massi, alberi o rami cedimento e smottamento del terreno.	15.000,00	Primo rischio assoluto
Kasko	15.000,00	Primo rischio assoluto
rottura cristalli, parabrezza, lunotto, lunotto posteriore, finestrature	520,00	Primo rischio assoluto

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi UE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

03. COMPUTO DEL PREMIO

Si conviene che il computo del premio sia determinato in ragione di Km. 5.000 percorsi annualmente per il costo di €/Km……

04. ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

tassa automobilistica
spese di immatricolazione
spese di parcheggio, custodia e traino
autovettura in sostituzione

05. DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELLA POLIZZA

Durata
la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/12/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2015.
Rescindibilità
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo

Alla naturale scadenza della durata stabilita (31/12/2014), il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del C. C.

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione	:	L'ente contraente;
Assicurato	:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	:	il contratto di assicurazione.
Broker	:	la **Rimas** – Risk Management Service srl a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Contraente	:	il Comune di Cantello.
Degrado	:	Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo
Franchigia	:	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo	:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Polizza	:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Rischio	:	la probabilità del verificarsi del sinistro
Sinistro	:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	:	la società assicuratrice
Valore	:	La somma dei seguenti importi:

- il valore attribuito da "eurotax giallo" o in mancanza da "quattroruote" o altra rivista specializzata, in entrambi i casi dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro;
- il costo di riacquisto degli accessori ed optionals esistenti, ridotto della stessa percentuale di svalutazione applicata al veicolo di cui al comma precedente.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

ART. 1 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

ART. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Buona fede, Esonero dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892 - 1893 - 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri sulla base dei quali viene conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità, del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

L'Amministrazione e' esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Amministrazione stessa.

ART. 3 – Decorrenza della Garanzia e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 4 – Computo e regolazione del premio

Si conviene che il computo del premio sia determinato in ragione di Km. (vedi tabella riepilogativa) percorsi annualmente per il costo di €/Km (vedi tabella riepilogativa) e che il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria che costituisce anche il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

Fermo rimanendo l'obbligo di pagare il premio alle scadenze stabilite.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 5 – Durata, Rescindibilità e Rinnovo dell'assicurazione

Vedi tabella iniziale

ART. 6 – Facoltà di recesso

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. In tale caso la garanzia prestata avrà efficacia per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

ART. 7 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizza esistenti per i medesimi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 8 – Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 C.C., ciascuna impresa coassicuratrici risponderà della quota di rischio assunta.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende valido l'atto ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 9 – Gestione del contratto

La gestione del presente contratto è affidata a RIMAS SRL con sede a Milano in via S. Martino 11/b in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione.
L'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.

ART. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme del codice civile.Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate

ART. 12 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi UE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

ART. 13 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 14 – Diritto di Surrogazione (art.1916 c.c.)
La Società dichiara di rinunciare al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

ART. 15 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

ART. 16 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Norme che regolano l'assicurazione dei danni accidentali ai veicoli

ART. 17 – Descrizione del rischio
I beni assicurati sono tutti i veicoli a motore utilizzati dagli Amministratori, dai dipendenti, dirigenti, dal Segretario Comunale, Direttore Generale e da ogni collaboratore dell'Amministrazione per attività connesse alla carica ricoperta, per missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all'uso del proprio veicolo.
Sono esclusi i veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione stessa.

ART. 18 – Rischi assicurati
Oggetto dell'assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 17 che si verifichino, in occasione de!loro uso per l'effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, in conseguenza di:

a) INCENDIO, scoppio, esplosione ed azione del fulmine, caduta di meteoriti e relative scorie, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate. La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
b) FURTO totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina;
c) EVENTI SOCIO-POLITICI;tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ;
d) EVENTI ATMOSFERICI; inondazioni, allagamento, uragani, bufera, tempesta, turbine di vento, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine, caduta di oggetti, massi, alberi o rami cedimento e smottamento del terreno.
e) ROTTURA CRISTALLI, parabrezza, lunotto, lunotto posteriore, finestrature
f) COLLISIONE con altri veicoli
g) URTO contro qualsiasi ostacolo
h) RIBALTAMENTO
i) USCITA DI STRADA verificatasi durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata

ART. 19 – Danni cagionati da colpa grave
L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo

ART. 20 – Estensioni della Garanzia
La società, inoltre, a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza, presta le seguenti garanzie:

a) tassa automobilistica: in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
b) spese di immatricolazione: in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere le spese di immatricolazione sostenute al momento al momento dell'acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato con il limite di euro **260,00**.
c) Spese di parcheggio, custodia e traino: la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per:
 - il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'autorità fino al giorno della comunicazione dell'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;
 - il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

d) autovettura in sostituzione: la società rimborsa fino alla concorrenza forfetaria di euro **110,00** le spese sostenute dall'assicurato per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata resa indisponibile a seguito di sinistro indennizzabile;

ART. 21 – Esclusioni

L'assicurazione non e' operante:

- se il veicolo e' guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non facenti parte dell'Amministrazione;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione o servizio.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano, circolazione "fuori strada";
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo;
- direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Norme che regolano la gestione dei sinistri e limiti di indennizzo

ART. 22 – Obblighi in caso di sinistro

Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all'Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla società entro i 15 giorni successivi.
Sarà inoltre trasmessa una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data e ora in cui e' accaduto, degli eventuali testimoni e pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie FURTO e EVENTI SOCIO-POLITICI, sarà altresì fornito l'originale o copia autentica della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.
In caso di sinistro l'Amministrazione si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che il sinistro e' avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio.

ART. 23 – Determinazione dell'ammontare del Danno

L'ammontare del danno sarà pari:

a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tener conto dei degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo, o altra rivista specializzata, dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro.

ART. 24 – Modalità e Soggetti preposti alla Determinazione del Danno

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla società e dal beneficiario dell'assicurazione.
A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo.
Qualora il beneficiarlo dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
La Società ed il beneficiario sostengono le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Gli arbitri, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà Impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

ART.25 – Modalità per la Liquidazione dell'Indennizzo

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei numeri Indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli Interessi legali.

La Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto alla Amministrazione, che stipula il presente contratto in adempimento alla normativa vigente al riguardo, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.
Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Amministrazione rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito.

ART.26 – Franchigia in caso di sinistro

Sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione avverrà con applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00

ART.27 – Garanzia Furto – *Recupero delle cose rubate*

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 28 - Clausola di accordo con il broker

Il presente contratto in delega alla spettabile…….. è affidato in gestione alla ditta Rimas – Risk Management Service srl
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato al Broker si intenderà fatta agli Assicuratori, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente / Assicurato stesso.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’